



CHEMIURGIA ONLUS

STATUTO

ART. 1: Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata Associazione Chemiurgia Onlus, con sede in Castagneto Carducci (LI) – Via del Casone Ugolino n. 24. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione altresì, per il raggiungimento dei suoi scopi, si riserva di istituire altre sedi operative nel territorio italiano o all'estero. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

ART. 2: Finalità

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione promuove ideali di giustizia e meritocrazia, promuovendo la divisione giusta dei compiti tra i membri della società in uno spirito di delega e collaborazione.

L'Associazione – conformemente ai principi espressi da Henry Ford e George W. Carver secondo cui *“Vedo nella natura grandi meraviglie, abbiamo oli minerali su questa terra che sono in grado di donarci una vita magica ... Dobbiamo prepararci, studiare e valorizzare le aziende agricole, coltivare vegetali, ed imparare a sintetizzare i materiali per ogni esigenza umana. La chimica naturale è straordinaria nella sua creatività e nelle sue implicazioni umanitarie”* - ritiene che la scienza della chemiurgia, costituisca il presupposto per lo sviluppo sociale, culturale e morale del settore agro-alimentare ed agro-industriale in particolare e dell'intera società in generale.

L'Associazione si propone pertanto di tutelare e promuovere i principi della chemiurgia ritenendoli di interesse sociale, storico e culturale, perseguendo, al contempo, anche finalità di tutela della natura e dell'ambiente. L'Associazione si propone pertanto, stante il carattere altamente scientifico dei principi chemiurgici, di promuoverne i valori ed i principi anche attraverso la formazione e la ricerca scientifica.

Nell'ambito di tali finalità, l'Associazione Onlus potrà svolgere le seguenti attività direttamente connesse:

1. costituire, gestire strutture educative e didattiche o socio-educative oppure fornire assistenza tecnica e organizzativa a strutture aventi medesima finalità sia in Italia sia all'estero;
2. promuovere, finanziare, realizzare e/o coordinare progetti di studio e/o ricerca per conto proprio o di terzi nei settori d'intervento dell'Associazione,
3. interagire nelle aree d'intervento con tutti gli Enti preposti alla formazione, le Università, Istituti di ricerca pubblici e privati e con altre istituzioni, pubbliche e private per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità che l'associazione si prefigge;
4. curare la pubblicazione di periodici specializzati e di rapporti speciali e la preparazione di materiale specializzato per la stampa periodica e quotidiana;
5. organizzare, anche con pubblici finanziamenti, corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;
6. organizzare: congressi, convegni, seminari, eventi, campagne pubbliche di sensibilizzazione inerenti ai temi oggetto delle finalità stesse;

7. conferire borse di studio e premi nonché corrispondere aiuti finanziari, contributi e rimborsi spese per convegni e congressi, corsi di qualificazione, anche all'estero, abbonamenti a riviste specializzate, siti internet, quote associative ed acquisti di pubblicazioni in genere.

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3: Soci

Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'Associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne i fini può aderire. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I Soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'Associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

1. di voler partecipare alla vita associativa;
2. di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto e i principi etici e culturali in esso contenuti.

Il Consiglio Direttivo ha 90 (novanta) giorni di tempo per esaminare la richiesta di ammissione. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'Assemblea. I Soci dell'Associazione si distinguono in quattro categorie: Soci fondatori, ordinari, sostenitori, e onorari.

1. I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione.
2. I Soci ordinari sono coloro (persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche) che richiedono l'adesione all'Associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi, i principi, le attività e le modalità operative. Sostengono, anche economicamente, l'Associazione per il perseguimento degli scopi statutari.
3. I Soci sostenitori sono coloro (persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche) che richiedono l'adesione all'Associazione per promuovere la propria attività prestata con implicazioni chemiurgiche nell'ambito della stessa Associazione, verso gli altri Soci e verso i suoi partner, aderenti e beneficiari a qualunque titolo.
4. I Soci onorari sono personalità e/o altri enti (privati e pubblici) che operano nel campo della solidarietà sociale, della beneficenza e dei servizi di prevenzione dei rischi e di sicurezza e delle istituzioni in generale e che comunque si siano distinti per i principi morali e sociali professati.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni Socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Il nuovo Socio sarà chiamato a versare una quota una tantum e una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni Socio ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall'Assemblea dei Soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di Socio si perde per:

1. dimissioni;
2. decesso (persone fisiche);
3. estinzione (persone giuridiche);

4. radiazione per gravi motivi, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, I motivi della radiazione sono diffusi dall'Associazione sul proprio sito web a tempo indeterminato;
- 5) mancato sostegno all'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea entro 10 giorni dalla comunicazione della delibera e la decisione è inappellabile. Le prestazioni dei Soci a favore dell'Associazione e le cariche sono gratuite. Tuttavia i Soci e coloro che ricoprono cariche elettive hanno diritto alle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. L'Associazione potrà comunque procedere all'assunzione di Soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività. È inoltre fatta salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfetaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'Associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, dirigenziali e di segreteria. Tali compensi saranno oggetto di dettagliata rendicontazione ed erogati nei limiti imposti dall'art. 10 comma 6 del D. Lgs 460/97.

ART. 4: Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno diritto di:

1. partecipare all'Assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione, oltre al diritto di impugnare le delibere degli organi sociali;
2. partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
3. ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
4. contribuire con il proprio sostegno personale e materiale alle attività dell'Associazione, con la possibilità di ottenere un rimborso spese, quando precedentemente accordato con le cariche competenti.

I Soci hanno il dovere di:

1. rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
2. osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
3. versare contributi per i bisogni dell'Associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;
4. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione. I Soci potranno effettuare, su richiesta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea dei Soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I Soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5: Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

ART. 6: Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione dell'Assemblea può essere comunque richiesta da almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea sarà convocata, con avviso scritto sul sito internet, affisso nella sede sociale e/o comunicato con lettera o fax, o e-mail ad ogni socio, almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno. Nella stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Il Socio può delegare per iscritto un altro Socio e ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe (accompagnante dal documento di riconoscimento di entrambi). L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei soci in regola col pagamento delle quote sociali ed è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Per l'Assemblea elettiva delle cariche sociali i Soci presenti decidono, con voto palese, la durata dell'Assemblea, l'ora d'inizio e di fine delle operazioni di voto, nominano con voto palese il Presidente dell'Assemblea (diverso dal Presidente dell'Associazione uscente) e gli incaricati che effettueranno lo spoglio, tra i Soci presenti che non sono candidati a ruoli associativi.

I lavori dell'Assemblea sono diretti e controllati dal Presidente dell'Assemblea e verbalizzati dal segretario. All'orario stabilito dall'Assemblea come termine delle votazioni, si procede allo spoglio delle schede votate. Il Presidente può verificare, entro sette giorni dall'Assemblea, le schede e i risultati dello scrutinio. Il Presidente dell'Associazione uscente è incaricato a diffondere rapidamente i risultati elettorali tramite i mezzi associativi. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci. L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i Soci, risultanti dal Libro Soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede associativa.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Il Socio maggiore di età ha diritto di voto. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L'Assemblea delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Riguardo le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due\terzi dei Soci e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre\quarti dei Soci. Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci. È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea, di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio parere nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale.

Eccetto che per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione degli scopi o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, sempre che uno o più componenti il Consiglio Direttivo o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo della compagine associativa non richiedano la deliberazione assembleare, le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per procedere alla consultazione scritta e all'acquisizione del consenso espresso per iscritto, uno dei Soci o uno dei componenti il Consiglio Direttivo comunica a tutti i Soci, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo e all'eventuale organo di controllo il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascun Socio deve far pervenire presso la sede dell'Associazione l'eventuale consenso alla stessa. Dai documenti sottoscritti dai Soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il consenso si intende concesso in caso di mancata risposta nel termine fissato. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi fax e posta elettronica, e devono essere conservate dall'Associazione. Le decisioni dei Soci adottate con queste modalità si intendono adottate nel giorno in cui è pervenuto presso la sede dell'Associazione l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione e devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'Organo Amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei Soci.

ART. 7: Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti i Soci aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. prevedere i criteri di ammissione dei nuovi Soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;

2. adottare provvedimenti disciplinari;
3. redigere il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto;
4. eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
5. curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
6. fissare il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
7. elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
8. aprire rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
9. ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
10. determinare e deliberare il rimborso delle spese o i compensi da corrispondere ai Soci che svolgono attività a favore dell'Associazione.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi tramite nomina dei primi dei non eletti alla carica di Consiglieri o, in mancanza, tramite cooptazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio Direttivo. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio parere nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso uno dei Consiglieri comunica a tutti gli altri e all'eventuale organo di controllo il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 3 (tre) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede dell'Associazione l'eventuale consenso alla stessa. Dai documenti sottoscritti dai Consiglieri devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il consenso si intende negato in caso di mancata risposta nel termine fissato. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi fax e posta elettronica, e devono essere conservate dall'Associazione. La delibera si intende adottata nella data in cui è pervenuta al Presidente la totalità delle risposte.

ART. 8: il Presidente

Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più Soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente dell'Associazione.

ART. 9: Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10: Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative o contributi volontari dei Soci;
2. eventuali contributi volontari dei terzi;
3. contributi dello Stato, Enti locali, Enti ed istituzioni pubbliche;
4. contributi da organismi internazionali;
5. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
6. dividendi da partecipazioni societarie strumentali al perseguimento degli scopi associativi;
7. donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
8. rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o statali, nazionali e internazionali;
9. entrate derivanti da attività direttamente connesse alle attività istituzionali, comunque nei limiti previsti dal D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460;

I mezzi finanziari che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito prestabilito. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma del Presidente o di un membro dell'Associazione da lui delegato con delega scritta.

ART. 11: Patrimonio

Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all'Associazione in virtù della sua attività. Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo Statuto. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.

ART. 12: Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13: Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, organizzate in via occasionale e in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, svolte in correlazione con l'attività istituzionale, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate

ART. 14: Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'Associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 15: Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Associazione si scioglie per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16: Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

Castagneto Carducci, 23.10.2016